



Camera di Commercio
Salerno

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENZIALE DIPENDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO
PARTE ECONOMICA 2018**

Il giorno 15 del mese di aprile 2019, alle ore 12,30 presso la sede dell'Ente Camerale di Salerno, ivi ubicata alla via Gen. Clark n.19/21, si riuniscono le delegazioni trattanti di parte datoriale e sindacale, giusta convocazione del 9 aprile u.s. - prot. n. 0011246/U, ed in prosieguo all'incontro del 28 novembre 2018 del quale è stato redatto apposito verbale, per sottoscrivere l'accordo definitivo sull'utilizzo del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018.

Sono presenti:

Delegazione di parte datoriale

- dott. Raffaele DE SIO, SEGRETARIO GENERALE e Presidente della Delegazione;
- dott. Ciro DI LEVA - Dirigente - Vice Segretario Generale Vicario con delega ai rapporti con le OO.SS.;
- dott. Antonio LUCIANI - Dirigente;
- dott. Mauro CRISCUOLO - Dirigente;
- dott.ssa Emilia DE LUCA - Capo Servizio AA.GG. e del Personale - assistita dalla Dott.ssa Giovanna D'AURIA - Capo ufficio "Gestione, Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane" - con funzioni di segretaria.

Delegazione di parte sindacale

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| • Dr. Salvatore VAIANO | RSU |
| • Dr. Maurizio DEL GROSSO | RSU |
| • Dr.ssa Annunziata SOMMA | RSU |
| • Dott.ssa Ripalta GIORDANO | RSU |
| • Dott. Mario CRISCONIO | RSU |
| • Dott. Giuseppe RUSSO | UIL Territoriale |
| • Dott. Vincenzo DELLA ROCCA | CISL Territoriale |
| • Dott. Ciro RISOLO | CGIL Territoriale |
| • Dott. Angelo RISPOLI | CSA Regioni e Autonomie locali |
| • <i>Dott. Angelo RISPOLI</i> | <i>CSA Regioni e Autonomie locali</i> |
- PREMESSA DI CARATTERE GENERALE

Il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018 che, tra le altre cose, ha ridisegnato i modelli relazionali in cui si articolano le relazioni sindacali individuando per ciascuno di essi le specifiche materie che ne sono oggetto.

Al contratto decentrato è affidato il compito di definire solo le materie che obbligatoriamente devono trovare immediata applicazione già dal 2018.

(CSARP)

ARSA

DG

Ch.

Ch

Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e quelli della contrattazione integrativa, la quale potrà, dopo il presente accordo annuale, avere valenza triennale 2019-2021, in piena corrispondenza con il periodo coperto dal prossimo contratto nazionale.

Inoltre, la sottoscrizione del contratto relativo al 2018 permette alle parti di disporre di uno spazio temporale adeguato per addivenire alla redazione della parte giuridica del contratto decentrato che disciplini compiutamente tutte le numerose materie che ne devono essere oggetto in relazione a quanto previsto dal CCNL.

In tale logica, le parti convengono di confermare tutti gli istituti contrattuali già in essere nel 2017 ed a contrattare - conseguentemente - le materie di cui all'art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21/5/18 recante i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 68, comma 1, che, per espressa previsione contrattuale, ha durata annuale.

Le parti concordano, inoltre, di procedere, da subito, a definire anche le materie di cui al comma 4, lett. c), d), h) ed o) che, invece, hanno durata triennale.

Per quanto concerne i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance, in attesa di una ridefinizione complessiva del sistema di valutazione e dell'impatto della premialità correlata, nel 2018 vengono mantenuti i criteri e il sistema già in uso fino all'anno 2017.

Contestualmente le parti convengono di avviare il prima possibile le trattative per la definizione del contratto decentrato integrativo per il triennio 2019-2021 avente ad oggetto tutte le materie rimesse a tale livello dal nuovo contratto nazionale.

Tutto ciò premesso, le parti danno atto che:

- che con determinazione dirigenziale n.161 del 29 marzo 2018 sono state quantificate provvisoriamente per un importo di Euro 1.061,481,76 ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2014, le risorse finanziarie da destinare al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018;
- che in data 29 marzo 2018 è stato inviato ai componenti della RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali copia della predetta determinazione n. 161/2018 di quantificazione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2018;
- che con delibera n. 62 del 15 ottobre u.s. la Giunta camerale ha formulato alla parte pubblica gli indirizzi per lo svolgimento delle trattative relative alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività per l'anno 2018 trasmessa alla parte sindacale in data 19 ottobre u.s.;
- che con determinazione dirigenziale n.469 del 26 settembre 2018 sono state rideterminate, sempre in via provvisoria e tenuto conto del CCNL 21/5/18 "Funzioni locali", per un importo di Euro 930.886,47 le risorse finanziarie da destinare al fondo risorse decentrate per l'anno 2018;
- che in data 25 ottobre 2018 è stato inviato ai componenti della RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali copia della predetta determinazione n. 469/2018 di

AR

CG

2



Camera di Commercio
Salerno

- quantificazione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2018;
- in data 28 novembre 2018 è stata sottoscritta tra le parti la pre-intesa relativo a personale con qualifica non dirigenziale della Camera di Commercio sulle modalità di utilizzo (art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018) del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018;
 - che con determinazione n. 85 del 1 marzo 2019 sono state rideterminate definitivamente in Euro 932.698,75 ai sensi dell'articolo 67 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018, le risorse finanziarie da destinare al fondo risorse decentrate per l'anno 2018;
 - che in data 4 marzo 2019 è stato inviato ai componenti della RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali copia della predetta determinazione n. 85/2019 di quantificazione definitiva del fondo di cui trattasi;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 12 marzo 2019, con verbale n. 2, ha certificato la compatibilità dei costi contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL 2016/2018 "Funzioni Locali" 21 maggio 2018, esprimendo il proprio parere favorevole alla suddetta pre-intesa del 28/11/2018;
 - con deliberazione n. 17 del 25 marzo 2019 la Giunta camerale ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di parte datoriale alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente della Camera di Commercio di Salerno – parte economica 2018;

convengono e stipulano quanto di seguito riportato:

Art. 1 Ambito di Applicazione

Il presente contratto decentrato integrativo, redatto ai sensi degli articoli 7 e 8 del CCNL comparto Funzioni Locali periodo 2016-2018 del 21/05/2018, si applica a tutto il personale non dirigente della Camera di Commercio di Salerno e con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato, contratto di formazione e lavoro, rapporto di telelavoro) a tempo pieno o parziale. Il presente contratto ha validità per il periodo 1/1/2018-31/12/2018 per le parti ad esso delegate dal CCNL vigente.

L'impostazione generale del contratto è stata definita in coerenza con i vincoli risultanti dall'art. 40 de d.lgs. 165/2001 e dagli stessi CCNL vigenti.

Art. 2 Principi e finalità

Con il presente accordo si definiscono principi e criteri di gestione delle politiche di sviluppo delle risorse umane della Camera di Commercio di Salerno tendenti, da un lato, a migliorare il livello di efficienza e produttività dei servizi camerali erogati, e, dall'altro, a valorizzare l'impegno e la qualità della prestazione del personale.

Nel quadro di uno sviluppo organico e coerente della politica di gestione delle risorse umane, le relazioni sindacali, nel rispetto reciproco dell'autonomia e delle prerogative

ARCSA

AG

W

4

AG

W

della dirigenza e delle rappresentanze sindacali, sono orientate alla correttezza ed alla trasparenza e contribuiscono alla realizzazione delle finalità all'uopo individuate.

La Camera di Commercio promuove il merito, il miglioramento della performance organizzativa e individuale, attraverso l'utilizzo di sistemi selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione di incentivi economici e di carriera e la parità di genere.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo promuove adeguati livelli di efficienza e produttività nel raggiungimento delle finalità e degli obiettivi propri della Camera di Commercio di Salerno, nonché nei servizi resi all'utenza incentivando l'impegno e la qualità della performance, nell'ambito di un più ampio sistema di valutazione della performance dell'Ente.

Art. 3

Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ex art. 67 del CCNL 21/5/2018 sono determinate annualmente sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente.

La disciplina dell'art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) comprende le RISORSE STABILI, ovvero tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 e presentano il carattere della "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; la seconda (comma 3), concerne le RISORSE VARIABILI, ovvero fonti mediante le quali il Fondo può essere alimentato annualmente con importi variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità".

In particolare, le risorse "stabili" sono destinate prioritariamente al finanziamento del fondo per le progressioni economiche e dell'indennità di comparto. Esse sono definite in un unico importo che resta confermato con le medesime caratteristiche anche per gli anni successivi, con le integrazioni e le modifiche eventualmente derivanti dalle disposizioni contrattuali e di legge.

Le risorse "variabili" sono destinate a compensare le specifiche responsabilità attribuite al personale entro i valori dell'annualità 2017, le indennità per condizioni di lavoro disagiate e per erogare i premi correlati alla performance organizzativa e individuale.

L'ammontare del Fondo è determinato, per l'anno 2018, in Euro 932.698,75, di cui Euro 591.228,75 per risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (risorse stabili) previste dall'articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL ed Euro 341.470,00 per risorse aventi il carattere della eventualità e variabilità (risorse variabili) previste dall'articolo 67, comma 3 del CCNL.

AR

Mh

118

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120



Art. 4

Criteri di ripartizione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività

Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi art. 68, comma 2, lett. a) e b) del CCNL 21 maggio 2018

L'accordo in esame ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo dei dipendenti camerale accompagnando l'evoluzione dell'organizzazione in atto, all'interno di uno scenario sempre più variabile, i cui fattori critici di successo sono rappresentati dal valore delle competenze, dalle responsabilità, dalla velocità di azione per rispondere alle esigenze dell'amministrazione pubblica e dell'utenza, interna ed esterna, in tempi adeguati e definisce la destinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Le logiche del sistema di misurazione e valutazione della performance della Camera di Commercio di Salerno sono orientate alla selettività e meritocrazia ed escludono ogni forma di automatismo e di erogazione in maniera indifferenziata.

I criteri di erogazione sono definiti nel vigente "Sistema di misurazione e valutazione della performance" in coerenza con il Ciclo delle performance e nel rispetto del principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, del D. Lgs. 165/01, ai sensi del quale "le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese".

L'importo di euro Euro 511.083,95 è destinato alla corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno individuale, da attribuire in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL 31/03/1999, ivi compresa la premialità addizionale ai responsabili di strutture intermedie di coordinamento ed al personale collocato in posizione di staff per l'ulteriore apporto richiesto in termini di contributo al perseguimento degli obiettivi generali dell'Ente.

Ai fini dell'erogazione dell'incentivazione individuale si tiene conto dell'articolo 2, comma 1 e 2, del regolamento per la valutazione della performance individuale del personale camerale non dirigenziale, oggetto di approvazione dalle delegazioni trattanti nella seduta del 21 ottobre 2014.

Il processo di valutazione avviene attraverso la comunicazione iniziale degli obiettivi assegnati, una verifica intermedia in corso d'anno per analizzare lo stato d'avanzamento degli obiettivi e per apportare eventuali correzioni/aggiornamenti, un colloquio finale per la comunicazione al valutato della valutazione della performance individuale. I colloqui possono essere individuali o di gruppo. Tutto il processo di assegnazione obiettivi, verifica intermedia e colloquio finale sarà certificato attraverso apposite schede (anche di carattere elettronico/informatico) a tal fine dedicate. Nelle schede saranno riportate come minimo le seguenti informazioni:

AR

DG

ML

obiettivi, indicatori, risultati attesi, firme dei valutatori e dei valutati, valutazione finale.

La valutazione annuale delle prestazioni dei dipendenti è un processo che rientra nella responsabilità dei Dirigenti delle singole Aree o unità organizzative e del Segretario Generale con riferimento al personale collocato nei propri uffici di staff o nei settori alle dirette dipendenze del Segretario Generale.

Le schede di valutazione terranno conto sia degli obiettivi individuali (Indicatori presenti nel Piano della performance ed assegnati agli uffici, oppure, in mancanza, Indicatori personalizzati creati dalle schede di rilevazione dei TMU utilizzate, all'interno del Piano della performance, per il monitoraggio degli uffici/servizi della camera) e sia dalla capacità e competenze del singolo dipendente (Qualità delle prestazioni in relazione ai compiti assegnati, Propensione alla collaborazione ed orientamento all'utenza interna ed esterna, Flessibilità operativa ed integrazione nella struttura organizzativa, Livello di corrispondenza delle competenze rispetto alla posizione occupata) Rispetto dei tempi e precisione nell'esecuzione dei lavori,) Livello di autonomia decisionale ed attitudine a prendere l'iniziativa, Rispetto dei tempi e precisione nell'esecuzione dei lavori).

I compensi destinati a incentivare e migliorare i servizi sono corrisposti ai lavoratori interessati solo a conclusione dell'annuale processo di valutazione.

Eventuali anticipazioni potranno essere erogate dalla dirigenza sulla base della verifica intermedia - in corso d'anno - sullo stato di avanzamento degli obiettivi individuali raggiunti ai sensi dell'art. 2 del predetto regolamento.

Ai fini dell'ammissibilità alla percezione del compenso di cui trattasi ciascun dipendente dovrà aver totalizzato almeno n. 170 presenze effettive in servizio, o un valore proporzionalmente ridotto per prestazioni di lavoro effettuate per periodi inferiori all'anno. Ai fini del calcolo del numero di presenze minimo non si terrà conto delle seguenti assenze:

- ferie;
- permessi sostitutivi delle festività soppresse;
- assenze per malattia dovuta per causa di servizio;
- permessi sindacali retribuiti;
- permessi per concorsi ed esami;
- riposi compensativi e recuperi straordinario;
- riposo per donazione sangue;
- astensione per maternità o paternità,
- assenze per malattia dovuta a patologie che richiedono terapie salvavita od altre ad esse assimilabili, patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente perdita dell'autonomia personale, ivi incluse affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenza, a carattere evolutivo o soggette a ricadute periodiche, patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- giorni di ricovero ospedaliero e giorni di malattia post-operatoria;
- giorni di lutto per il coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado;
- permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari;

AR DG

M. M. 6



Camera di Commercio
Salerno

- permessi di cui all'art. 33, legge 104/1992;
- giornate di sciopero;
- assenze per malattia del bambino;
- congedo straordinario per matrimonio;

Al personale che cessa dal servizio nel corso dell'anno il compenso sarà rapportato ai mesi nei quali il dipendente ha prestato effettivo servizio.

Al dipendenti che svolgono attività in telelavoro verrà corrisposta, il corrispondente importo destinato al personale che svolge attività presso la sede, in quanto le posizioni di telelavoro sono inserite negli obiettivi delle unità operative di appartenenza.

L'importo stanziato per il finanziamento dell'Istituto di cui al presente articolo osserva i vincoli sulla destinazione delle risorse imposti dal contratto nazionale, ovvero l'assegnazione di almeno il 30% della parte variabile del fondo all'incentivazione della performance individuale, e la previsione secondo la quale la parte maggioritaria della quota variabile del fondo è destinata alla incentivazione della performance individuale, di quella organizzativa, nonché alle indennità per condizione di lavoro, di turno, di reperibilità, per le attività aggiuntive svolte in giornate festive, per specifiche responsabilità e di funzione.

Compensi per la remunerazione delle indennità condizioni di lavoro art. 68, comma 2, lett. c del CCNL 21 maggio 2018

L'indennità condizioni di lavoro, in base a quanto viene disposto dall'art. 70 bis del CCNL 21/05/2018, viene corrisposta per remunerare lo svolgimento di attività disagiate, esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute e/o che implicino maneggio di valori.

L'indennità viene graduata in relazione alla presenza di tutte o alcune delle sindacate causali nell'attività svolta dal singolo dipendente e in relazione alle caratteristiche (istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali) degli enti interessati.

Per tale istituto contrattuale si è tenuto conto del limite introdotto in concomitanza con l'entrata in vigore del CCNL 21/5/2018 dal comma 2 dell'art. 70-bis per mezzo del quale detta indennità deve essere contenuta entro i limiti minimi e massimi giornalieri di Euro 1,00 ed Euro 10,00.

L'importo totale di Euro 8.955,25 destinato al finanziamento dell'Istituto riguarda la remunerazione delle seguenti condizioni di lavoro disagiate:

- Euro 1.760,27 per "maneggio valori" a norma dell'art. 36 del CCNL 14/09/2000 mediante corresponsione di euro 1,03 giornaliera al personale adibito alle casse che comporta il maneggio di danaro contante e titoli di credito;
- Euro 3.955,14 per indennità di disagio ex art. 17, del CCNL 1/4/1999 mediante corresponsione di euro 2,58 giornaliera al personale che svolge attività a contatto con il pubblico (Uffici Diritto annuale e contenzioso tributario), ovvero che abbia la postazione di lavoro ubicata nel salone dei servizi anagrafici camerali (Registro Imprese);

AR

DG

MR

- Euro 639,84 per la corresponsione al Cassiere ed al Vice Cassiere di una indennità giornaliera di € 2,58 per la gestione della cassa economale;
- Euro 1.440,00 ai sensi dell'articolo 37 del CCNL 14 settembre 2000, come novellato dall'articolo 41 del ccnl del 22 gennaio 2004, per la corresponsione agli ispettori ed agenti metrici di apposita indennità di disagio per le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale;
- Euro 360,00 ai sensi dell'articolo 37 del CCNL 14 settembre 2000, come novellato dall'articolo 41 del ccnl del 22 gennaio 2004, per la corresponsione all'agente tecnico-amministrativo (svolgente anche la mansione di conduzione di autoveicoli) e al personale dipendente di categoria A per le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale;
- Euro 600,00 complessive ai sensi dell'articolo 37 del CCNL 14 settembre 2000, come novellato dall'articolo 41 del ccnl del 22 gennaio 2004, per compensare l'attività del personale coinvolto in iniziative fieristiche realizzate dal competente settore camerale;
- Euro 200,00 per la corresponsione al personale che svolge l'attività a contatto con particolare tipo di utenza (Segreteria organi collegiali) di € 40,00 giornaliere sino alla data di entrata in vigore del CCNL 2016/2018 (21/5/18) e di Euro 10,00 per la parte rimanente dell'anno, e, comunque, entro un tetto massimo di euro 500,00 annuo procapite.

Compensi per la remunerazione delle indennità per specifiche responsabilità art. 68, comma 2, lett. e) del CCNL 21 maggio 2018

L'importo totale di Euro 99.477,44 è destinato a compensare l'attribuzione di specifiche e rilevanti responsabilità al personale inquadrato nella categoria professionale "C" e nella categoria professionale "D" che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, come modificata dagli artt. 14 e ss del CCNL 21/5/2018, tenuto conto del limite prescritto dall'art. 70 quinquies del CCNL 21.05.18 e dei criteri previsti dal vigente regolamento per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità della Camera di Commercio di Salerno, oggetto di approvazione dalle delegazioni trattanti nella seduta di CCDI del 21 ottobre 2014.

Oneri diretti alla corresponsione delle progressioni economiche orizzontali art. 68, comma 2, lett. j) del CCNL 21 maggio 2018

L'importo di euro 236.634,00 è destinato, ai sensi dell'art. 68, comma 2, lettera j) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018 alla corresponsione delle progressioni economiche orizzontali nelle rispettive categorie professionali già assegnate al personale secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL 31/03/1999, nonché delle progressioni orizzontali effettuate nel 2018 ai sensi del summenzionato art. 16 del CCNL 21/5/2018.

AIR

DEP

MC

MC

MC

MC

MC

MC



Camera di Commercio
Salerno

Le parti trattanti, dopo aver esaminato l'art. 14 della piattaforma contrattuale predisposta dall'Amministrazione camerale, concordano di dare attuazione all'Istituto delle PEO d'ufficio, ovvero senza emanazione di alcun bando e tenendo conto esclusivamente del raggiungimento di una valutazione minima di 70/100 ottenuta dalla media delle valutazioni delle performance individuali del triennio 2015/2017.

Le parti, inoltre, nel disciplinare gli ex aequo concordano che a parità di punteggio è data precedenza al dipendente con maggiore anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza, e, nel caso di ulteriore parità, la precedenza è attribuita al dipendente con maggiore anzianità anagrafica.

Compensi articolo 68, comma 2, lettera g) del CCNL 21 maggio 2018

L'importo totale di Euro 42.070,35 è destinato a compensare il personale impegnato, direttamente ed indirettamente, nell'attuazione di progetti finanziati dal Fondo Perequativo nazionale e per la realizzazione di iniziative di sistema, nonché per la realizzazione di iniziative finanziate da risorse di terzi:

- a) progetto "Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori" (prot. Intesa Mises-Unioncamere 2017) per un importo di € 2.754,00
- b) progetto "Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori" (prot. intesa Mises-Unioncamere 2018) per un importo di € 6.700,00
- c) progetto "excelsior" nuova modalità, con risorse destinate anno 2017 di € 12.804,07 incassate con reversale n. 362;
- d) progetto "excelsior" nuova modalità, con risorse destinate anno 2018 di € 8.348,30 incassate con reversale n.1167;
- d) progetto "Start-Up Campania - cod. 200" svolto per il tramite dell'Unione Regionale per un importo di € 4.133,00;
- e) progetto "Digital Campania - cod. 201" svolto per il tramite dell'Unione Regionale per un importo di € 3.138,52;
- f) progetto "Le filiere del made in Campania - cod. 202" svolto per il tramite dell'Unione Regionale € 4.192,46.

Le parti stabiliscono - così come avvenuto per il Fondo relativo alle annualità precedenti - la destinazione del 50% di tutte le somme riferibili al personale (costi figurativi, costi per consulenze ex art. 53. c. 5 rese dai dipendenti camerale a qualsiasi titolo e qualsiasi altra forma di compenso spettante ai dipendenti camerale in connessione ai suddetti progetti e fondi), al "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018", e di destinare il restante 50% delle suddette somme, con un tetto massimo individuale pari ad €. 3.000,00, al personale che curerà direttamente i progetti, e che, a tal fine, saranno incaricati ai sensi del co. 5 dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, con determinazione dirigenziale.

Indennità di comparto ex art. 33, comma 5 del CCNL 22/01/2004

L'importo di euro 34.477,76 è destinato alla corresponsione delle quote di indennità di comparto, ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22/01/2004.

L'Indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente.

AR

OG

hh

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature and several smaller initials.

Essa viene corrisposta per dodici mensilità.

Art. 6

Vincoli ed Interpretazione autentica

Le parti sono consapevoli di non poter in ogni caso stipulare in sede decentrata CCDI in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dal CCNL o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.

Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge o dalla contrattazione nazionale le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, comma 2, del codice civile.

Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulti oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro 30 giorni per definirne il significato.

L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Art. 7

Disposizioni finali

A seguito dell'autorizzazione dell'organo di direzione politica, la predetta procedura si conclude con la sottoscrizione formale e definitiva del contratto decentrato integrativo e la trasmissione, entro 5 giorni dalla sottoscrizione all'ARAN e al CNEL (articolo 40-bis, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001) attraverso la "Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi" di cui alla convenzione interistituzionale Aran/Cnel.

Lo stesso CCDI sarà pubblicato, in modo permanente, sul sito istituzionale dell'Ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni ai cittadini, corredato della relazione tecnico finanziaria e dalla relazione illustrativa, entrambe certificate dall'organo di controllo.

Per quanto non contemplato dal presente CCDI, si fa riferimento al CCNL.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti concordano nel procedere ad una eventuale revisione degli elementi di valutazione per l'attuazione dell'istituto della progressione economica orizzontale a decorrere dal 2020, nonché di completare l'applicazione dell'istituto nel 2019 adottando i medesimi criteri del 2018, fermo restando la necessità di procedere con istanza di parte.

Dichiarazione congiunta n. 2

AR DD.

ML



Le parti concordano che a decorrere dal 1 gennaio 2019, il limite individuale annuo delle ore che possono confluire in "banca ore" è fissato in 90 ore.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti concordano che l'istituto del "welfare integrativo" previsto dall'art. 72 del CCNL 21 maggio 2018 sia attuato attraverso interventi di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti dell'Ente da realizzarsi a cura dell'organismo denominato a Cassa Mutua dei dipendenti della CCIAA di Salerno.

Dichiarazione congiunta n. 4

Le parti danno atto che in forza del pronunciamento della Corte dei Conti - Sezione autonomie N. 6/SEZAUT/2018/QMIG gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'allegato "Regolamento incentivi" ex art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016, sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Alle ore 13,45 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa lettura approvazione e sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo.

Dr. Raffaele DE SIO

Dr. Maurizio DEL GROSSO

Dott.ssa Annunziata SOMMA

Dott.ssa Ripalta GIORDANO

Dott. Mario CRISCONIO

Dott. Vincenzo DELLA ROCCA

Dott. Giuseppe RUSSO


Dott. Ciro RISOLO

Dott.ssa Daniela Jodoporo

Dott. ANGELO RISIOLI

Dott. Jodoporo

Dott. Risoli





**SCHEMA REGOLAMENTO INCENTIVI AI SENSI DELL'ART.
113 COMMA 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI,
ELABORATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
SALERNO**

Ll.....



INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità	Pag. 3
Articolo 2 - Soggetti interessati	Pag. 3
Articolo 3 - Appalti esclusi dagli incentivi	Pag. 3
Articolo 4 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi	Pag. 4
Articolo 5 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta	Pag. 4
Articolo 6 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti	Pag. 5
Articolo 7 - Compatibilità e limiti di impiego	Pag. 5
Articolo 8 - Formazione professionale e strumentazione	Pag. 6
Articolo 9 - Approvazione e proprietà degli elaborati	Pag. 6
Articolo 10 - Costituzione del fondo	Pag. 6
Articolo 11 - Criteri di ripartizione del fondo	Pag. 9
Articolo 12 - Erogazione delle somme	Pag. 9
Articolo 13 - Coefficienti di riduzione	Pag. 9
Articolo 14 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo	Pag. 10
Articolo 15 - Aspetti contabili	Pag. 11
Articolo 16 - Applicazione	Pag. 11
Articolo 17 - Entrata in vigore	Pag. 11



**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL
DLGS. N. 50/2016"**

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito alla composizione e all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché alle modalità e ai criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Camera di commercio nella realizzazione e nell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2
(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a raggiungere le finalità di cui all'articolo 1 con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
2. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento e la struttura di supporto al RUP e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
 - b) gli uffici e i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, il personale di qualifica dirigenziale non partecipa alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3
(Appalti esclusi dagli incentivi)

1. E' facoltà della Camera di commercio escludere l'erogazione degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del codice nei casi di:



- a) adesione ad accordi e convenzioni quadro stipulati con Consip e altri soggetti aggregatori.
2. Sono esclusi dall'erogazione degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113:
- a) gli affidamenti alle società *in house* nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 192 del codice;

Articolo 4
(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.


2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 5
(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività di cui all'articolo 4 che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal dirigente competente o responsabile del servizio, d'intesa con il responsabile unico del procedimento.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto, ai sensi delle linee guida ANAC n. 3:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della responsabilità, della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.





3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 6

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre, al Dirigente competente della spesa, i dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento svolte dal personale debitamente autorizzato della Stazione Appaltante a favore della Camera di commercio, sono trasferiti dalla Camera di commercio alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni e sono erogati nel rispetto del regolamento incentivante della stessa Camera.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale della Camera di commercio debitamente autorizzato, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante alla Camera di commercio e affluiscono nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina.

4. Le prestazioni svolte dal personale delle Camere di commercio ai sensi del comma 3 sono svolte durante l'orario di lavoro.

5. Il compenso percepito dal personale delle Camere di commercio, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 7, comma 2.

6. Quando la Camera di commercio si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina laddove richiesto una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

7. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice.

Articolo 7

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.



3. Per le finalità di cui al comma precedente la Camera di commercio provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi previsti. Per le medesime finalità la Camera di commercio fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti presso la Camera di commercio da personale dipendente delle stesse Stazioni Appaltanti.

Articolo 8 (Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i propri dipendenti la Camera di commercio:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti o le strutture di supporto al Rup comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 9 (Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con specifico atto e restano di proprietà piena ed esclusiva della Camera di commercio, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

2. Gli incarichi conferiti a dipendenti della Camera di commercio possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 10 (Costituzione del fondo)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5bis del D.Lgs n.50/2016, è costituito un fondo, per ogni voce di costo, nel quale confluiscano tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 4 nella misura stabilita al successivo comma 2 del presente articolo. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture sono determinati gli importi da destinare all'alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore alla percentuale sull'importo degli appalti posti a base di gara modulata sulla base delle tabelle di cui al successivo comma 7.



3. L'importo posto a base di gara va calcolato Iva esclusa e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora, in sede di gara, si verificano dei ribassi rispetto alla base d'asta.

4. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse provenienti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata ad attività di formazione analoghe a quelle di cui all'articolo 113, comma 4:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

6. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

7. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
---	--------------------------



Fino a euro 250.000,00	2%
oltre euro 250.000,00	1,5%

8. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del codice degli appalti.

9. La destinazione di quote dell'incentivo ai collaboratori dei soggetti incaricati delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, deve essere stabilita nella determinazione a contrarre di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base delle seguenti condizioni:

- la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere;
- la definizione, in sede di contrattazione integrativa decentrata, del concetto di collaboratore;
- l'inserimento del collaboratore nella struttura di staff delle funzioni/attività di cui all'articolo 4, comma 1.

10. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

11. La misura degli incentivi tecnici inserita nella tabella di cui al comma 7, può essere elevata fino ad una percentuale massima dello 0,5% nei seguenti casi:

- lavori di importo superiore a euro 10.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
- servizi e forniture di importo superiore a euro 250.000,00 caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

12. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 11 (Criteri di ripartizione del fondo)

1. La ripartizione delle risorse del fondo destinata agli incentivi di cui all'articolo 10, comma 4, lett. a), è disposta secondo le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa e sulla base dei principi e indirizzi contenuti nel presente regolamento.

2. Gli incentivi di cui all'articolo 10, comma 4, lett. a) tengono conto dei seguenti elementi (Allegato n.1):



- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 possono altresì tener conto del diverso coinvolgimento del Rup e dei suoi collaboratori nella gestione dell'appalto e della diversa importanza, durata e complessità legati alla fase di esecuzione intermedia e finale dell'appalto (Allegato n.2). In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

4. Le quote di incentivo non corrisposte per assenza di una delle fasi di cui alle tabelle presenti nell'allegato n.1, costituiscono economie di spesa che incrementano il fondo di cui all'articolo 10, comma 4, lett. b).

5. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo alimentano il fondo di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b).

Articolo 12 (Erogazione degli incentivi)

1. Ai fini della erogazione degli incentivi è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, dell' 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 10, comma 4, lett. b).

Articolo 13 (Coefficienti di riduzione)



1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della Camera di commercio, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Camera di commercio rimangono nel fondo e incrementano la quota del fondo di cui di cui all'articolo 10, comma 4, lett. b).

Articolo 14

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il dirigente competente o il responsabile del servizio, su proposta del responsabile del procedimento, individua nella determina a contrarre, sulla base dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 11, i soggetti di cui all'articolo 2 e le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture predisponendo un'apposita tabella sulla base dei modelli individuati in allegato al presente regolamento (Allegato n.1).

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, occorre:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il Dirigente competente, con specifico atto, constata l'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente lo stato di avanzamento evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente competente, con specifico atto, valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluricennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente, con specifico atto, valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi, contestualmente all'aggiornamento della tabella di cui al comma 1, per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi al Dirigente competente in materia di erogazione dei medesimi incentivi, attestando con proprio provvedimento:



- le attività assegnate e quelle espletate;
- l'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività.

Articolo 15 *(Aspetti contabili)*

1. Le somme costituenti il fondo di cui all'articolo 10 devono essere imputate, ai sensi del comma 5bis del D.Lgs. n.50/2016, nell'ambito della medesima voce di costo del piano dei conti della Camera di commercio riferita ai singoli lavori, servizi e forniture.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono per l'80% nella posta del passivo patrimoniale denominata "Fondo ex articolo 113, comma 3 del D.Lgs n.50/2016" e per il restante 20% nella voce del passivo patrimoniale "Fondo ex articolo 113, comma 4, del D.Lgs n.50/2016".
3. Il "Fondo ex articolo 113, comma 3, del D.Lgs n.50/2016" è aumentato dall'importo dei compensi incentivanti di cui all'articolo 6, comma 3.
4. Il "Fondo ex articolo 113, comma 4, del D.Lgs n.50/2016" è alimentato dalle somme di cui all'articolo 11, commi 4 e 5, dagli importi di cui all'articolo 12, comma 4 e dalle attività svolte da professionisti ai sensi dell'articolo 13.
5. L'ammontare del "Fondo ex articolo 113, comma 4, del D.Lgs n.50/2016" è destinato alle diverse finalità previste dalla stessa disposizione sulla base di specifico provvedimento del Segretario generale della Camera di commercio da emanare entro la fine dell'esercizio.

Articolo 16 *(Applicazione)*

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 17 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento si applica per le annualità del relativo contratto integrativo 2018/2020.

Allegato 1) – Elementi di ripartizione incentivi di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. per le singole funzioni/attività (da personalizzare in base alle caratteristiche delle singole gare)

Per semplificare le tabelle sottostanti per lavori, servizi e forniture si adottano le seguenti codifiche per proporre alcuni "set" di percentuali di ripartizione:

RUP > =MAGGIOR CONTRIBUTO DEL RUP ALL'ATTIVITA'

RUP < = MINOR CONTRIBUTO RUP ALL'ATTIVITA'

DIR > = DIREZIONE ESECUZIONE LUNGA E COMPLESSA (es servizi)

DIR < = DIREZIONE ESECUZIONE BREVE E SEMPLICE (es forniture)

FASE DI CHIUSURA DEL CONTRATTO SEMPLICE (servizi) O COMPLESSA (forniture)

Contratti di lavori

ATTIVITÀ/FUNZIONE	Combinazione I1 RUP >	Combinazione I2 RUP <
Responsabile unico del procedimento		
Programmazione della spesa (investimenti)		
Verifica preventiva dei progetti		
Predisposizione e controllo procedure di gara		
Direzione lavori		
Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico (art. 102, c. 6)		

Contratti di servizi/forniture che NON comportano investimenti

ATTIVITÀ/FUNZIONE	Combinazione SF1 RUP > DIR >	Combinazione SF2 RUP < DIR >	Combinazione SF3 RUP > DIR <	Combinazione SF4 RUP < DIR <
Responsabile unico del procedimento				
Predisposizione e controllo procedure di gara				
Direzione dell'esecuzione				
Verifica di conformità				

Contratti di servizi/forniture che comportano investimenti

ATTIVITÀ/FUNZIONE	Combinazione SFI RUP > DIR >	Combinazione SFZ RUP < DIR >	Combinazione SFI RUP > DIR <	Combinazione SFI RUP < DIR <
Responsabile unico del procedimento				
Programmazione della spesa (solo per investimenti)				
Predisposizione e controllo procedure di gara				
Direzione dell'esecuzione				
Verifica di conformità				

LR *R*

AR *lib*

Allegato 2) - Ripartizione dell'incentivo fra le varie professionalità (da personalizzare in base alle caratteristiche organizzative di ciascuna Camera di commercio)

TABELLA 1- Ripartizione del Fondo per l'affidamento e realizzazione di lavori

ATTIVITA'/FUNZIONE	PERCENTUALE MASSIMA INCENTIVO	TITOLARE	EVENTUALI COLLABORATORI
RUP (Responsabile unico del procedimento)	%		
PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI	%		
VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI	%		
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA	%		
DIREZIONE DEI LAVORI	%		
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO (art. 102, c. 2, 4)	%		
TOTALE INCENTIVO	100%		

TABELLA 2 - Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi/forniture che non comportano investimenti

ATTIVITA'/FUNZIONE	PERCENTUALE MASSIMA INCENTIVO	TITOLARE	EVENTUALI COLLABORATORI
RUP (Responsabile unico del procedimento)	%		
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA	%		
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	%		
VERIFICA DI CONFORMITA' (art. 102 comma 2.3)	%		
TOTALE INCENTIVO	100%		

TABELLA 3 - Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi/forniture che comportano investimenti

ATTIVITA'/FUNZIONE	PERCENTUALE MASSIMA INCENTIVO	TITOLARE	EVENTUALI COLLABORATORI
RUP (Responsabile unico del procedimento)	%		
PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI	%		
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA	%		
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	%		
VERIFICA DI CONFORMITA' (art. 102 comma 2.3)	%		
TOTALE INCENTIVO	100%		



Giovanna D'Auria - CCIAA Salerno

Da: Giovanna D'Auria - CCIAA Salerno [giovanna.dauria@sa.camcom.it]

Inviato: giovedì 29 novembre 2018 10:24

A: info@cgisalerno.it

Oggetto: invio copia Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigenziale dipendente della C.C.I.A.A. Salerno


Priorità: Alta

Allegati: Contratto Collettivo Decentrato del personale non dirigenziale C.C.I.A.A. Salerno 2018.pdf

Si trasmette, in allegato, copia del CCDI – avvio delle trattative- del personale non dirigenziale dipendente della Camera di Commercio di Salerno per l'anno 2018.

Cordiali Saluti

Giovanna D'Auria



Giovanna D'Auria - CCIAA Salerno

Da: Giovanna D'Auria - CCIAA Salerno [giovanna.dauria@sa.camcom.it]

Inviato: giovedì 29 novembre 2018 10:21

A: 'Del Grosso Maurizio'; 'Valano salvatore - CCIAA Salerno'; 'Annunziata Somma'; 'Ripalta Giordano'; 'Mario Crisconio - CCIAA Salerno'; 'segreteria@pec.fpcisalsalerno.it'; 'info@pec.fpcgilsalerno.it'; 'salerno@pec.uilpl.it'; 'uglulisalerno@gmail.com'; 'sindacatocsasalerno@sindacatocsasalerno.it'


Oggetto: invio copia Contratto Collettivo Decentrato integrativo dle personale non dirigenzial dipendente della C.C.I.A.A. Salerno

Priorità: Alta

Allegati: Contratto Collettivo Decentrato del personale non dirigenziale C.C.I.A.A. Salerno 2018.pdf

Si trasmette, in allegato, copia del CCDI – avvio delle trattative- del personale non dirigenziale dipendente della Camera di Commercio di Salerno per l'anno 2018.

Cordiali Saluti
Giovanna D'Auria





**Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
ai contratti integrativi**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)



1.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Sezione II - Risorse variabili

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione
- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
- Totale Fondo sottoposto a certificazione

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

1.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo
- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
- Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare
- Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici
- Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

1.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

1.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)



Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

PREMESSA METODOLOGICA

Obiettivo della presente relazione è quello di fornire le informazioni sulla quantificazione e finalizzazione dell'uso delle risorse decentrate nel rispetto dei canoni di compatibilità economico-finanziaria previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, nell'ottica di facilitare le verifiche da parte degli Organi di controllo.

Lo schema di Relazione illustrativa è composto, sulla base delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 25/2012, da due distinti moduli:

- 1) illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto;
- 2) illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, della modalità di utilizzo delle risorse accessorie e dei risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed alla relativa erogazione delle risorse premiali.

Lo schema di Relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nel fondo per la contrattazione integrativa è suddiviso in quattro moduli:

- 1) costituzione del fondo per la contrattazione integrativa;
- 2) definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa;
- 3) schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa;
- 4) compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali del bilancio



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO RIFERITO ALL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2018

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		15/04/2019
Periodo temporale di vigenza		1.1.2018 – 31.12.2018
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Raffaele De Sio – Presidente delegazione trattante – Segretario Generale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU (Maurizio Del Grosso, Ripalta Giordano, Marlo Crisconio, Annunziata Somma) UIL (Giuseppe Russo) CGIL (Ciro Risolo) CISL (Vincenzo Della Rocca) CSA (Angelo Rispoli)
Soggetti destinatari		Personale non dirigente della CCIAA di Salerno
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2018 b) Fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste dall'art. 68 del CCNL 21/5/08 comparto "Funzioni Locali"
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì, con verbale n. 2 del 12 marzo 2019
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli L'Organo di controllo, con verbale n. 2/2019, ha espresso parere favorevole sia in ordine alla compatibilità finanziaria che alla conformità della pre-intesa alle vigenti disposizioni di legge e – tenuto conto delle incertezze determinate dalla transitorietà dell'entrata in vigore del nuovo CCNL - ha evidenziato quanto segue: a) perplessità in ordine alla decisione di rinviare al 2019 l'applicazione di istituti contrattuali contemplati dal CCNL 2016/2018 "Funzioni Locali" sottoscritto il 21/5/2018 e vigente alla data della pre-intesa; b) necessità che le progressioni orizzontali, già dal prossimo accordo decentrato, abbiano luogo solamente previa attivazione di apposita procedura selettiva ad istanza di parte; c) le indennità relative a condizioni di lavoro disagiato per il personale a contatto con particolare tipo di utenza (segreteria organi collegiali) – a decorrere dal 21/5/2018 data di entrata in vigore del CCNL 2016/2018 – devono essere inderogabilmente contenute entro il limite massimo previsto dall'art. 70 bis, comma 2 del CCNL.

5

<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>Si, con delibera della Giunta camerale 3 del 29 gennaio 2018</p>
	<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009</p> <p>Si, nell'ambito del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 2 del 29/01/2018</p>
	<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009</p> <p>Si</p>
	<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>La relazione sulle performance 2018 sarà approvata e validata nei termini previsti dal decreto 150/2009, come modificato dal D.Lgs. 75/2017</p>
<p>Eventuali osservazioni</p>	



Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili

Premesse di carattere generale

Il contratto decentrato scaturisce dalla volontà delle parti di realizzare – per le materie oggetto di contrattazione così come previsto dal vigente CCNL 21/5/2018 – Comparto “Funzioni locali – un “disegno” omogeneo all’interno delle più ampie politiche di gestione del personale.

La legge delega 4 marzo 2009, n. 15, il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e, da ultimo, il D. Lgs. 74/2017 hanno ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa in relazione a molteplici profili.

Il nuovo art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/01, come modificato dall’art. 54 del D. Lgs. 150/09, ribadisce oltre che il carattere di “doverosità” della contrattazione integrativa, anche la sua “fisiologica” finalizzazione all’obiettivo del conseguimento di “adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici”.

Si tratta, peraltro, di un obbligo già ricavabile dalla normativa pregressa ed in primo luogo dallo stesso D. Lgs. 165/01 che, all’art. 7, comma 5, vieta alle Amministrazioni Pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

Più in dettaglio, con riferimento alla finalizzazione a risultati ed obiettivi, nonché alla selettività delle erogazioni stabilite in sede di contrattazione integrativa – che costituiscono altrettanti vincoli insuperabili, a pena di nullità del contratto decentrato integrativo, con connessa responsabilità per danno erariale di coloro che lo sottoscrivono o li applicano – le norme contenute nel D. Lgs. 150/09, chiariscono:

- che è necessario rispettare il principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, del D. Lgs. 165/01, ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese”;
- che la contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance ai sensi dell’art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 165/01, come innovato D. Lgs n. 150/09. Quest’ultimo, a sua volta, stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione della performance individuale, dalla performance organizzativa - con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione - dall’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Si tratta di vincoli, nella gestione delle risorse per i trattamenti accessori, che sono stati comunque rispettati in sede di contrattazione integrativa.

Tutto ciò premesso, in considerazione dell’importanza delle novità introdotte in materia di contrattazione integrativa e preso atto del sistema graduale di attuazione delineato dal decreto in esame, la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 13 Maggio 2010 pubblicato sulla G.U. – S.G. n. 163 del 15/07/2010 ha fornito alcuni indirizzi applicativi da assumere a riferimento in relazione alla contrattazione integrativa anno 2012.

Appare, peraltro, necessario richiamare l’art. 13 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 74 che ha modificato l’art. 19 del D. Lgs. 150/2009 assegnando al contratto collettivo nazionale, nell’ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell’articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il compito di stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale oltre che a fissare criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.



Particolarmente significativo è il nuovo modello di relazioni sindacali delineato dal CCNL 21/5/2018 che, sostanzialmente, individua i seguenti segmenti relazionali: a) la partecipazione; b) la contrattazione integrativa.

Come nel precedente modello, la prima forma di relazione è "l'informazione" che l'art. 4 descrive come trasmissione di dati e di elementi conoscitivi. È da evidenziare che, rispetto al 1999, tale forma di relazione interviene in un contesto nel quale sono ormai consolidate forme diverse di trasparenza e comunicazione. Tuttavia l'informazione non viene intesa come una forma di pubblicazione, ma nel senso della trasmissione diretta al soggetto interessato della questione che si vuole rendere nota. Lo stesso articolo prevede che questa sia fornita nei tempi, nei modi e nei contenuti che consentano una valutazione approfondita dell'eventuale impatto che le decisioni possano determinare. Il comma successivo evidenzia che l'informazione è la prima forma di relazione e il presupposto per ciascuna di esse. È infatti a seguito dell'informazione che può essere attivato il "confronto" previsto dall'art. 5.

Questa modalità di relazione è definita come "dialogo approfondito" finalizzato a "esprimere valutazioni esaustive" e a partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare. Il confronto può essere proposto dalla stessa amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione o dai soggetti sindacali entro 5 giorni dalla ricezione della stessa. A conclusione del confronto, è prevista la redazione di una "sintesi dei lavori e delle posizioni emerse". Evidentemente questo documento non è predisposto nella forma di un verbale in quanto non è richiesto l'incontro delle volontà delle parti, ma deve esplicitare le osservazioni emerse nel corso dei colloqui evidenziando quali aspetti siano ritenuti critici e quali interventi di modifica siano stati proposti, pur nella consapevolezza che non si tratta di posizioni vincolanti per l'amministrazione.

Il confronto assorbe le competenze originariamente assegnate alla concertazione che riguardano, in particolare, i "criteri" da utilizzare in ambito valutativo oltre alla articolazione delle tipologie degli orari di lavoro, l'individuazione di profili professionali, la verifica in ordine alla implementazione del fondo e il trasferimento di attività ad altri soggetti.

La contrattazione collettiva integrativa si articola in 23 diversi punti, ciascuno dei quali individua l'oggetto e l'ambito da trattare.

È da evidenziare che, così come nel precedente modello, con riferimento agli istituti premiali, l'oggetto della contrattazione riguarda esclusivamente i "criteri". Ciò vuol dire che il tema della trattativa non deve riguardare le modalità operative con cui ripartire le risorse disponibili, attribuire i premi alla performance, definire le procedure per le progressioni economiche o le modalità per l'attribuzione di indennità per specifiche responsabilità, ma deve preoccuparsi di delineare i valori a cui fare riferimento nella successiva definizione delle metodologie.

A tal riguardo è opportuno rimarcare la differenza sostanziale tra gli ambiti negoziali e quelli caratterizzati da autonomia organizzativa.

Ferma restando l'opportunità che ogni intervento organizzativo rispetti il principio di informazione e sia l'esito di una possibile condivisione, questo, per effetto della disposizione contenuta nell'art. 5, co. 2 del D. Lgs. 165/2001, deve essere assunto "in via esclusiva" dagli organi preposti alla gestione.

A) Illustrazione del contratto integrativo

Il CCDI 2018 (parte economica) ha per oggetto tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente ed ha l'obiettivo di valorizzare l'impegno e la qualità della prestazione del personale al fine di rispondere alle esigenze dell'Amministrazione pubblica ed, in particolare, dell'utenza camerale attraverso il miglioramento del livello di efficienza e produttività dei servizi erogati.

La scelta compiuta dalle delegazioni trattanti è stata quella di limitarsi alla ripartizione del fondo con le regole dettate dai precedenti contratti nazionali e decentrati, spostando l'entrata in vigore dei nuovi istituti al 1° gennaio 2019, consapevoli del fatto che ci si confronta con una traslazione di meno di due mesi per



l'entrata in vigore delle nuove indennità, considerato che la contrattazione decentrata ha avuto luogo nel mese di novembre inoltrato.

Tale ipotesi di contratto scaturisce quindi dalla "volontà" delle parti di realizzare per le materie oggetto di contrattazione - all'interno di un quadro di sviluppo organico e coerente della politica di gestione delle risorse umane - i seguenti principi:

- corrispondenza tra obiettivi strategici/programmatici/operativi dell'Ente finalizzati a conseguire evidenti e rilevabili miglioramenti quali/quantitativi dell'azione della Camera di Commercio di Salerno secondo criteri di innovazione, efficienza, efficacia ed economicità;
- gestione razionale delle competenze, valorizzando e riconoscendo professionalità acquisite, riconosciute e necessarie e coerenti con la "vision" dell'Ente per lo sviluppo del territorio e per rispondere in modo adeguato ed efficiente alle esigenze di imprese e consumatori.

B) Effetti abrogativi impliciti

All'interno dell'ipotesi di contratto non vi sono effetti abrogativi impliciti, né richiami a precedenti contratti.

Il contratto determina l'abrogazione implicita delle norme del contratto integrativo – parte economica - stipulato nell'anno 2017 relativo all'utilizzo del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

C) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

L'accordo sottoscritto – nel riconfermare gli istituti contrattuali del precedente CCDI – definisce la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018.

Il contesto normativo all'interno del quale si muove la contrattazione decentrata poggia su alcuni punti fondamentali contenuti nel D.Lgs. 150/09 come modificato dal D. Lgs. 22 maggio 2017, n. 74, e ribaditi dal CCNL 21/5/2018:

- un ciclo di gestione della performance, mirato a supportare una valutazione delle amministrazioni e dei dipendenti volta al raggiungimento ed al riconoscimento del merito;
- la selettività dell'attribuzione dei premi;
- il rafforzamento delle responsabilità dirigenziali e la riforma della contrattazione collettiva, volta a chiarire gli ambiti di competenza rispettivi dell'amministrazione e della contrattazione;
- una procedura semplificata per le sanzioni disciplinari, con la definizione di un catalogo di infrazioni particolarmente gravi assoggettate al licenziamento;
- l'introduzione di due vincoli sulla destinazione delle risorse assai pregnanti, ovvero l'assegnazione di almeno il 30% della parte variabile del fondo all'incentivazione della performance individuale, e la previsione secondo la quale la parte maggioritaria della quota variabile del fondo sia destinata alla incentivazione della performance individuale, di quella organizzativa, nonché alle indennità per condizione di lavoro, di turno, di reperibilità, per le attività aggiuntive svolte in giornate festive, per specifiche responsabilità e di funzione.

Come evidenziato, con la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 7 del 15/5/2010 sono stati forniti i primi indirizzi applicativi del D.Lgs. 150/09.

Detta circolare è stata emanata solamente all'indomani dell'entrata in vigore del DL 78/2010, convertito in legge 122/10, che, all'art. 9, ha modificato profondamente le condizioni concrete alle quali dovrebbe applicarsi il decreto "Brunetta", determinando, in tal modo, il suo sostanziale blocco ad iniziare dalla decorrenza del triennio contrattuale successivo a quello in corso al momento dell'emanazione dello stesso decreto legislativo.



La circolare 7/2010 ha, peraltro, confermato i vincoli presenti nel D.Lgs. 150/09 che devono essere esplicitamente rispettati in sede di contrattazione decentrata, ed in particolare quelli per i quali ogni trattamento economico accessorio deve derivare;

- dalla valutazione delle performance individuali;
- dalla performance organizzativa o aree di responsabilità nelle quali si articola l'amministrazione;
- dall'effettivo svolgimento di attività disagiate o pericolose per la salute.

Detta circolare, inoltre, conferma che la contrattazione collettiva destina al trattamento accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo.

Su questo punto specifico la circolare stessa rinvia, nei fatti, l'attuazione della riforma successivamente alla definizione dei nuovi CCNL nei quali determinare la nuova struttura del salario e le competenze anche economiche della contrattazione integrativa.

Dunque l'approvazione della legge 122/2010 ha reso sostanzialmente inapplicabile il decreto 150/09 e la menzionata Circolare della Funzione Pubblica, obbligando il legislatore, almeno da questo punto di vista, ad una revisione di tutta la tempistica prevista dal D.Lgs. 150/09.

Con il D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141, recante modificazioni ed integrazioni al D.Lgs. 150/09 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, è stata realizzata una limitata e circoscritta operazione di "restyling" della nuova disciplina in materia di lavoro pubblico contenuta nel D.Lgs. 150/09.

Con tale provvedimento è stata accolta una richiesta degli enti locali di chiarimento dei termini di applicazione del sistema delle fasce di merito nelle more dei rinnovi contrattuali.

In tal senso l'art. 13 del D. Lgs. 75/2017, nel modificare il suddetto art. 19 così recita *"Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati"*.

Infatti, con l'entrata in vigore del CCNL 21/5/2018 è stata definitivamente superata la divisione del personale per fasce di merito introdotte dalla citata riforma Brunetta, tuttavia con la novella contenuta nell'art. 6 è stato stabilito che la contrattazione decentrata integrativa dovrà decidere le forme di differenziazione della performance individuale: al posto delle abrogate fasce rigide che erano state introdotte dal Dlgs 150/2009, infatti, si deve garantire una differenza a favore dei dipendenti più brillanti, da individuare in misura limitata, tale da garantire loro la erogazione di un compenso più elevato di almeno il 30% del dato medio: siamo in presenza di una forma vincolata di differenziazione che ha un impatto assai rilevante nella stragrande maggioranza delle amministrazioni in cui le differenze effettive sui compensi per la produttività sono molto più ridotte.

E'utile sottolineare che la Camera di Commercio di Salerno ha da tempo applicato comportamenti in linea con quelli che le nuove norme si prefiggono per la Pubblica Amministrazione segnatamente alla fissazione degli obiettivi annuali dell'Ente, alla verifica dei risultati conseguiti ed alla differenziazione nella valutazione annuale dei dipendenti per l'attribuzione di premi e progressioni sulla base del raggiungimento degli obiettivi e delle competenze dimostrate.

Va preso atto che la Giunta camerale ha approvato il Piano Triennale delle Performance 2018/2020 secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/09, come modificate dal D. Lgs. 74/2017, con deliberazione n. 3 del 29 gennaio 2018. Trattasi, come è noto, del documento programmatico triennale, in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell'Ente.



Tale documento, unitamente alle direttive impartite dalla Giunta camerale, è stato, quindi, la base utile alla delegazione trattante di parte datoriale per definire gli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rispettare nelle fasi delle trattative per il rinnovo del CCDI.

Pertanto, tenuto conto degli obiettivi generali e specifici affidati per l'anno 2018, nonché delle scelte programmatiche di bilancio e degli obiettivi programmati, la ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate del personale, disponibili per detto esercizio, risultano orientati al riconoscimento dell'impegno individuale prestato da parte del personale nel miglioramento della performance dell'Ente.

Resta comunque chiaro che, anche per l'anno 2018, la scelta dell'Ente rimane quella di mantenere "significatività" agli importi da destinare al riconoscimento della qualità prestazionale dell'anno, attraverso la valorizzazione del merito, in coerenza con quanto previsto nel vigente sistema di valutazione delle prestazioni.

Pertanto, l'erogazione dei premi relativi sarà connessa oltre che al contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente per l'Ente, anche al raggiungimento di risultati aggiuntivi quali-quantitativi di livello apprezzabile rispetto al risultato atteso della normale prestazione lavorativa.

In tal senso lo stanziamento più rilevante effettuato nell'ambito della destinazione delle risorse del Fondo è quello diretto ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito all'impegno di gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL 31/3/99, che da solo rappresenta circa il 55% circa del totale.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

La Giunta camerale con la deliberazione n. 62 del 15/10/2018, nel fornire alla delegazione di parte datoriale le prescritte direttive afferenti le trattative con la parte sindacale, con riferimento alle progressioni economiche orizzontali (PEO), ha stabilito che le stesse avrebbero dovuto interessare una quota limitata del personale avente diritto per ciascuna categoria (50%), con il riconoscimento del beneficio a decorrere dall'1/1/2018 e, comunque, nell'ambito delle risorse disponibili di parte stabile.

Sulla scorta di quanto innanzi le parti trattanti, dopo aver esaminato l'art. 14 della piattaforma contrattuale predisposta dai competenti uffici camerale, che prevedeva apposita procedura selettiva con adozione di avviso rivolto al personale in servizio, incentrata sulla valutazione di titoli culturali e dell'esperienza maturata, oltre che sulla valutazione della performance individuale del triennio precedente l'annualità 2018, hanno deciso di ricorrere ad una "procedura semplificata" da attuarsi d'ufficio senza emanazione di alcun bando e tenendo conto esclusivamente del raggiungimento di una valutazione minima di 70/100 ottenuta dalla media delle valutazioni delle performance individuali del triennio 2015/2017. Inoltre, detto accordo, nel disciplinare gli *ex aequo* ha previsto che a parità di punteggio fosse data precedenza al dipendente con maggiore anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza, e, nel caso di ulteriore parità, la precedenza fosse attribuita al dipendente con maggiore anzianità anagrafica.

Pertanto con determinazione dirigenziale n. 663 del 28/12/2018, nelle more della sottoscrizione definitiva del CCDI, è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione della progressione economica orizzontale con decorrenza rispettivamente 1/1/2018 e 1/6/2018, per l'accesso, in questo ultimo caso, alle posizioni apicali A6, B8, C6 e D7.

Il costo complessivo delle citate progressioni - che ha interessato 34 dipendenti - è stato quantificato in Euro 26.897,53 ed imputato alla parte stabile del Fondo per le risorse decentrate 2018.

E) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestione

La pre-intesa, definitivamente raggiunta in data 28 novembre 2018 ed il CCDI, sottoscritto in data 15/4/2019, riguardano la distribuzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, materia demandata dal CCNL alla contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente.



L'accordo in esame ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo dei dipendenti camerali accompagnando l'evoluzione dell'organizzazione in atto, all'interno di uno scenario sempre più variabile, i cui fattori critici di successo sono rappresentati dal valore delle competenze, dalle responsabilità, dalla velocità di azione per rispondere alle esigenze dell'amministrazione pubblica e dell'utenza, interna ed esterna, in tempi adeguati.

F) Altre informazioni ritenute utili

Utilizzi di cui all'art. 68 comma 2 CCNL 21/5/118.

Corresponsione legata alla performance organizzativa ed individuale - Art. 68, comma 2, lett. a) e b)

Previsti per Euro 511.083,95 sono destinati alla corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno individuale, da attribuire in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL 31/03/1999, ivi compresa la premialità addizionale ai responsabili di strutture intermedie di coordinamento ed al personale collocato in posizioni di staff del Segretario Generale per l'ulteriore apporto richiesto in termini di contributo al perseguimento degli obiettivi generali dell'Ente.

Corresponsione di compensi per la remunerazione delle indennità condizioni di lavoro (attività disagiate, esposte a rischi ed implicanti maneggio di lavoro) - Art. 68, comma 2, lett. c)

Previsti per un importo totale di Euro 8.955,25 sono destinati alla corresponsione di indennità per la remunerazione di peculiari condizioni di disagio, rischio, e maneggio valori.

Per tale istituto contrattuale si è tenuto conto del limite introdotto – dal 21 maggio 2018 - dal comma 2 dell'art. 70-bis per mezzo del quale detta indennità deve essere contenuta entro i limiti minimi e massimi giornalieri di Euro 1,00 ed Euro 10,00.

Corresponsione di compensi per specifiche responsabilità - Art. 68, comma 2, lett. e)

Previsti per un importo totale di Euro 99.477,44 sono destinati a compensare l'attribuzione di specifiche e rilevanti responsabilità a personale inquadrato nella categoria professionale "C" e nella categoria professionale "D" che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli art. da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, come modificata dagli artt. 14 e ss del CCNL 21/5/2018.

Corresponsione di compensi previsti da specifiche disposizioni di legge - Art. 68, comma 2, lett. g)

Previsti per un importo totale di Euro 42.070,35.

Corresponsione di compensi per progressioni economiche orizzontali - Art. 68, comma 2, lett. J)

Previsti per un importo totale di 236.634,00 sono destinati al pagamento delle progressioni economiche orizzontali nelle rispettive categorie professionali già assegnate al personale secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL 31/03/1999, nonché delle progressioni orizzontali effettuate nel 2018 ai sensi del summenzionato art. 16 del CCNL 21/5/2018.

Utilizzi di cui all'art. 33, comma 5, CCNL 22.01.2004 cd "Indennità di comparto"

Previsti per un importo di Euro 34.477,76 sono destinati a finanziare l'istituto dell'indennità di comparto in conformità alle disposizioni contrattuali ed a valere sulle risorse del fondo decentrato.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018 IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ESERCIZIO 2018

Modulo I – Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate è stato definito provvisoriamente con determinazioni dirigenziali n. 161 del 26/3/2018 per un importo di Euro 1.061.481,76 e n. 469 del 26/9/2018 in Euro 930.886,47, e definitivamente rideterminato con provvedimento dirigenziale n. 85 dell'1/3/2019 in Euro 932.698,75.

Con circolare n. 20 dell'8/5/2015 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – rubricata "Applicazione dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013" ha impartito istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n. 147/2013.

In merito, occorre ricordare che il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.

Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa.

Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2015:

- o non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- o non deve procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- o le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010).

L'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha stabilito che "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

L'art. 23 del d.lgs. 75/2017, entrato in vigore il 22 giugno 2017, ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo



determinato per l'anno 2016 e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n.208 è abrogato.

Complessivamente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018 risulta pari ad Euro 932.698,75, suddiviso in risorse stabili per Euro 591.228,75, risorse variabili pari ad Euro 341.470,00.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

In base a quanto previsto dall'art. 67, comma 1 del CCNL 2016/2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi".

Pertanto, detto importo consolidato, pari complessivamente ad Euro 559.877,35 è stato determinato applicando le norme contrattuali di seguito evidenziate:

Completamento Fondo per le risorse decentrate - parte stabile		CCNL 22/1/2004	CCNL 21/1/2018
Dato stanziato al 31/12/1999		€ 157.780,96	€ 157.780,96
Anno Incrementi e Rettuali in applicazione di CCNL			
2001	Art. 15 comma 1 lettera (a) CCNL 1/4/99 (indennità ex art. 31 comma 2 lett. c) CCNL 2 L. 31 279 500	€ 10.154,51	
2001	Art. 4 comma 1 CCNL 5/10/2001 (+ 1,1% monte salari 1999 per L. 3 458 479 064 L. 38 043.270	€ 19.847,71	
2004	Art. 32 comma 1 CCNL 22/1/2004 (0,62% su monte salari 2001 par ed €	€ 2.415.434,38	
2004	Art. 32 comma 2 CCNL 22/1/2004 (0,50% su monte salari 2001 par ed €	€ 2.415.434,38	
2004	Art. 32 comma 7 CCNL 22/1/2004 (0,20% su monte salari 2001 par ed €.	€ 3.415.434,38	
2004	Art. 29 comma 2 CCNL 22/1/2004 (con cong. 14 differenziale incrementi retrib. dir. pos. Economiche attività e sviluppo)	€ 4.887,53	
2005	Art. 15 comma 1 CCNL 1/4/99 (+ 0,32% monte salari 1997 par a L. 3 458 479 064 recup. Anno 2004	€ 9.288,01	
2005	Art. 4 comma 4 CCNL 05/2/2005 (0,5% su monte salari 2003 par a € 1.961.089,49) al netto oneri sociali carico Ente a tasse pers. dirigente - importo esito dal pare. su entrate contributi 2005	27,44% € 9.805,30	
2008	Incremento art. 8 c. 2 CCNL 1/4/2008 - 0,8% del monte salari anno 2005 escluse quote dirigenza (con rapporto	€ 3.194.887,00	
		<u>€ 114.014,91</u>	€ 109.784,04
Anno Riparami sulla previsione di spesa per lavoro straordinario			
2000	Art. 14 comma 4 CCNL 1/4/99 (pagamenti lavoro straordinario) L. 13 303 855	€ 8.970,74	
2003	Art. 14 comma 3 CCNL 1/4/99 (pagamenti lavoro straordinario - differenza impegni 01/02	€ 19.379,32	
2004	Art. 14 c. 3 CCNL 1/4/1999 (pagamenti lavoro straordinario - differenza impegni 2003/2004	€ 14.881,55	
2004	Art. 14 comma 3 CCNL 1/4/1999 differenza stanziamento tra straordinario 2004 e straordinario 1999	€ 85.280,08	
2007	Art. 14 c. 3 CCNL 1/4/1999 pagamenti lavoro straordinario	€ 1.382,83	
2008	Art. 14 c. 3 CCNL 1/4/1999 pagamenti lavoro straordinario	€ 20.791,54	
2010	Art. 14 c. 3 CCNL 1/4/1999 pagamenti lavoro straordinario	€ 493,23	
		<u>€ 140.065,08</u>	€ 149.065,08
Anno Trasferimenti di fondi ed uffici			
2003	Art. 15 comma 1 lettera (b) CCNL 1/4/99 (incrementi trasferimento uffici UPICA e METT L. 90 000 000	€ 48.481,12	
2001	Art. 15 comma 1 lettera (b) CCNL 1/4/99 (incrementi trasferimento protesi) L. 30 000 000	€ 10.329,14	
		<u>€ 58.810,26</u>	€ 58.810,26



Anno integrazione Fondo con riserva personale cessata			
2001	Art. 4 comma 2 CCNL 5/10/2001 (R/A - ADP cessata dal 1/1/2004)	L. 22/01/15	€ 11.403,99
2003	Art. 4 comma 3 CCNL 5/10/2001 (R/A - ADP cessata dal 1/1/2004 e 3/1/2/2003)		€ 11.588,48
2004	Art. 14 c. 2 CCNL 05/10/2001 (R/A - ADP cessata dal 01/01/2004-31/12/2004)		€ 2.794,18
2005	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata anno 2004)		€ 3.010,39
2005	Art. 33 c. 5 con 22/1/2004 (economia ind. Comparto cessata 2005)		€ 1.240,26
2006	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata anno 2006)		€ 797,13
2006	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata 2002/2003 - integrazione 2006)		€ 4.477,84
2006	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata 2004 - integrazione 2006)		€ 717,83
2006	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata 2006 - integrazione 2006)		€ 1.281,00
2006	Art. 33 c. 5 con 22/1/2004 (economia ind. Comparto cessata 2005 dal 2006)		€ 1.031,34
2006	Art. 33 c. 5 con 22/1/2004 (economia ind. Comparto cessata 2006)		€ 158,98
2006	Economia anno 2006 progressione orizzontale Svestin Angiolina		€ 1.134,38
2007	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata anno 2007 Finamore)		€ 1.445,92
2007	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata anno 2007 Imperato)		€ 3.887,82
2007	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata anno 2007 La Gruffa)		€ 2.987,99
2007	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata anno 2007 Svestin Antonio)		€ 1.742,51
2007	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata 2006 - integrazione 2007 (Svestin Antonio))		€ 2.365,38
2007	Art. 33 c. 5 con 22/1/2004 (economia ind. Comparto cessata 2007); Finamore 7.12 Svestin 6/12 Imperato, La Gruffa		€ 1.589,84
2007	Economia anno 2007 progressione orizzontale Finamore Francesca		€ 4.053,52
2007	Economia anno 2007 progressione orizzontale Imperato Giorgio		€ 3.918,68
2007	Economia anno 2007 progressione orizzontale Svestin Antonio		€ 6.739,13
2007	Economia anno 2007 progressione orizzontale La Gruffa Pasqueline		€ 8.443,18
2007	Economia anno 2006 progressione orizzontale - integrazione - Svestin Angiolina		€ 26.368,56
2007	Economia anno 2006 progressione orizzontale ex art. 17 comma 2 lett. B) con 1/4/08		€ 2.779,21
2008	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata anno 2008 De Tommaso)	01/01/08	€ 2.342,02
2008	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata anno 2008 Goppert)	01/01/08	€ 1.312,77
2008	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata anno 2008 Autieri)	29/02/08	€ 2.536,78
2008	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata anno 2008 Renzi)	28/02/08	€ 1.307,87
2008	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata anno 2008 Sama8)	01/07/08	€ 902,49
2008	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata integrazione 2007 Finamore)		€ 7,74
2008	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata integrazione 2007 La Gruffa)		€ 1.493,58
2008	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata integrazione 2007 Svestin)		€ 207,30
2008	Art. 33 c. 5 con 22/1/2004 (economia ind. Comparto cessata 2007 dal 2008) Finamore		€ 291,70
2008	Art. 33 c. 5 con 22/1/2004 (economia ind. Comparto cessata 2008); De Tommaso		€ 497,52
2008	Art. 33 c. 5 con 22/1/2004 (economia ind. Comparto cessata 2008); Goppert		€ 497,52
2008	Art. 33 c. 5 con 22/1/2004 (economia ind. Comparto cessata 2008); Autieri		€ 293,10
2008	Art. 33 c. 5 con 22/1/2004 (economia ind. Comparto cessata 2008); Sama8		€ 281,70
2008	Art. 33 c. 5 con 22/1/2004 (economia ind. Comparto cessata 2008); Neppi		€ 63,01
2008	Economia anno 2008 progressione orizzontale De Tommaso		€ 2.829,27
2008	Economia anno 2008 progressione orizzontale Goppert		€ 2.829,27
2008	Economia anno 2008 progressione orizzontale Autieri 10/12		€ 1.069,14
2008	Economia anno 2008 progressione orizzontale Renzi 10/12		€ 8.329,92
2008	Economia anno 2008 progressione orizzontale Sama8 6/12		€ 3.787,95
2008	Economia anno 2008 progressione orizzontale - Neppi		€ 544,18
2008	Economia anno 2007 progressione orizzontale - Finamore		€ 1.045,85
2008	Economia anno 2007 progressione orizzontale - Svestin ant.		€ 3.477,33
2009	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata anno 2009 ex)	01/03/09	€ 3.891,55
2009	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata anno 2009 La)	30/04/09	€ 2.947,62
2009	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata anno 2009 Ch)	31/03/09	€ 1.986,17
2009	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata anno 2009 Ru)	30/04/09	€ 2.183,71
2009	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata anno 2009 Me)	30/08/09	€ 1.833,81
2009	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata integrazione 2008 De Tommaso)		€ 8,25
2009	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata integrazione 2008 Goppert)		€ 8,95
2009	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata integrazione 2008 Autieri)		€ 302,59
2009	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata integrazione 2008 Renzi)		€ 705,30
2009	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata integrazione 2008 Sama8)		€ 1.307,88
2009	Incremento progressioni adeguamento CCNL 2008-2009 (maturata 2008 riassestata nel 2009)		€ 1.911,43
2009	Incremento progressioni definitive di adeguamenti CCNL 2008-2009 (maturata dal 1/1/2009)		€ 4.852,60
2010	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - ad per. cessata anno 2010 Sola)	06/01/10	€ 4.540,18
2010	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - ad per. cessata anno 2010 Orsini)	31/03/10	€ 2.427,07
2010	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - ad per. cessata anno 2010 Crapo)	30/12/10	€ -
2010	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata integrazione 2009 Calzavara)		€ 778,31
2010	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata integrazione 2009 Lancini)		€ 1.473,81
2010	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata integrazione 2009 Chiole)		€ 688,03
2010	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata integrazione 2008 Ruopperto)		€ 1.082,88
2010	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - adp cessata integrazione 2008 Man P)		€ 1.832,91
2011	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - ad per. cessata anno 2010 Sola)	16/01/10	€ 92,93
2011	Art. 4 comma 3 con 5/10/2001 (R/A - ad per. cessata anno 2010 Orsini)	31/03/10	€ 809,02
			€ 178.842,44 € 178.842,44
Anno provvisori di riorganizzazione dell'Ente			
2008	Art. 18 comma 3 CCNL 14/1/89 (Processi di riorganizzazione dell'Ente)		€ 0,01
2010	Integrazione Art.43 del contratto nazionale di lavoro del personale di pubblica amministrazione sindacato dei 18/11/2010 (riserva di L. 327/17 e S. 4.435/05)		€ 5.038,25
2011	Integrazione Fondo con quota parte delle somme corrispondenti al comparto ed alla P. S. O. del personale giurato in mobilità nell'anno 2011 (per la differenza, esiste un fondo virtuale su provvidenti affrettamento nel fondo al termine degli effetti dell'art. 9, comma 2bis, del D. Lgs. 78/2010 - blocco per il triennio 2011/2013)		€ 4.103,98
			€ 444,24 € 444,24
Anno Economie da CCNL anni precedenti			
2007	Economia diverse 2006-2007 da CCNL del 31/3/2006		€ 593,22
			€ 593,22 €
Anno Incrementi/decreti derivanti da variabili annuali, validi per il solo 2011			
2011	Economia art. 71, comma 1, Legge 133/2008 (trattative per il 2008 - Malattie) - anno 2011		€ 1.870,98
			€ 1.870,98 €
2017	Importo di capitale, a carico del fondo, alla distribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative		€ 71.783,13
			€ 358.048,48

In ottemperanza, poi, alla previsione di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL 21/5/2018 che testualmente dispone "A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti" si è provveduto a stornare dalla risorse fisse l'importo di Euro 91.769,63 destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale con incarico di posizione organizzativa e di alta



professionalità. A tale ultimo riguardo tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ARAN (orientamento applicativo CFL7) si è provveduto a decurtare dalla parte stabile del fondo anche l'importo di Euro 4.830,37 corrispondente alle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2014, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, tenuto conto che sono state istituiti presso l'Ente i suddetti incarichi di posizione organizzativa con alta professionalità.

Ai sensi dell'art. 67, comma 2 del CCNL 2016/2018, poi, le risorse decentrate stabili sono state incrementate nel 2018:

- a) dell'importo di Euro 10.157,76, pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi, riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze, calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e fatte confluire nel fondo a decorrere dalla medesima data, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5, non sono assoggettate ai limiti di crescita del fondo previsti dalla legislazione vigente, cioè, nello specifico, dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, richiamato dall'art. 67, comma 7 del CCNL di cui trattasi;
- b) dell'importo di Euro 21.193,64, derivante, in base a quanto previsto dalla lettera c) del comma 2 dalle retribuzioni individuali di anzianità ed assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso del 2017 compresa la quota del personale cessato dal servizio nel corso del 2017 compresa la quota di tredicesima mensilità.

Pertanto, tenendo di quanto sopra, le risorse stabili vengono determinate, per il 2018, in Euro 591.228,75.

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, caratterizzate da incertezza, eventualità e variabilità nel tempo, e, pertanto, da determinare annualmente, vengono nel 2018, definite applicando le norme contrattuali di seguito evidenziate.

Art. 67, comma 3

Lettera a): risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/99, come modificato dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001, che all'ultimo punto (lett. c) indica "i contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia dei diritti fondamentali".

Pertanto è stata inserito l'importo di Euro 23.420,34, corrispondente al 30% di quanto l'Ente ha ricavato al 31/12/18 (euro 78.067,81) per prestazioni verso terzi paganti e contratti di sponsorizzazione, come di seguito riepilogate:

Attività commerciale – metrologia legale	Euro	52.951,60
Attività commerciale – procedure conciliative	Euro	17.242,21
Attività commerciale – altre entrate	Euro	4.374,00
Sponsorizzazioni	Euro	3.500,00

In ottemperanza a quanto disposto con nota n. 388298 del 12/11/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico proprio in tema di fonti esterne di alimentazione della parte variabile del fondo risorse decentrate, le risorse in argomento sono connotate dalle seguenti caratteristiche:

gli importi da corrispondere al personale devono trovare piena copertura nelle risorse che costituiscono il fondo di produttività e, dunque, al lordo degli oneri riflessi dovuti a carico del bilancio dell'Ente e dei relativi oneri fiscali (IRAP);



l'istruttoria documentale deve essere completa e disponibile per eventuali verifiche da parte delle autorità Ispettive e, in sede di certificazione, da parte del collegio dei revisori;

le somme che alimentano il fondo risorse decentrate non devono provenire da progetti finanziati con l'incremento delle misure del diritto annuale ex art. 18, comma 10 della legge 580/93 e smi;

in considerazione del particolare sistema di gestione del fondo perequativo e delle iniziative di sistema ove prevedono riconoscimenti di contributi a progetto concluso, la quota parte del contributo ricevuto relativa al personale devono essere reso disponibile solo al termine del complesso iter di verifiche e di autorizzazioni che coinvolgono i diversi soggetti (collegio dei revisori, commissione tecnica del fondo ed organi Unioncamere) e quindi solamente all'incasso della somma.

Lettera c): risorse che specifiche disposizioni prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale determinate in Euro 42.070,35 e riguardano:

Ex art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per prog. Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori (prot. intesa Mise-Unioncamere 2017)	€ 2.754,00
Ex art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per prog. Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori (prot. intesa Mise-Unioncamere 2018)	€ 6.700,00
Ex art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "excelsior" nuova modalità, con risorse destinate anno 2017	€ 12.804,07
Ex art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "excelsior" nuova modalità, con risorse destinate anno 2018	€ 8.348,30
Ex art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "Start-Up Campania - cod. 200" svolto per il tramite dell'Unione Regionale	€ 4.133,00
Ex art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "Digital Campania - cod. 201" svolto per il tramite dell'Unione Regionale	€ 3.138,52
Ex art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "Le filiere del made in Campania - cod. 202" svolto per il tramite dell'Unione Regionale	€ 4.192,46
	€ 42.070,35

Lettera h): un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4, che recita "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza".

Tale importo, già previsto dall'art. 15, comma 2 del CCNL 1/4/99, risulta pari ad Euro 21.433,86, determinato dal seguente conteggio: M.S. anno 1997, al netto della quota relativa alla dirigenza (Euro 1.786.155,37 x 1,2% = 21.433,86).

Lettera l): un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) (che sostituisce l'art. 15, comma 5 del CCNL 1/4/99). In particolare, detto comma stabilisce:

"Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) [...]

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale..."

In applicazione di quanto al punto precedente, e sulla base della deliberazione n. 2 del 29/1/2018, con la quale è stato approvato il Piano delle performance 2018/2020 tenuto conto della relazione previsionale e



programmatica 2018, cui sono allegata le schede analitiche degli obiettivi operativi 2018, la Giunta camerale ha stabilito di destinare all'incentivazione del personale l'importo complessivo di Euro 254.545,45 per il mantenimento degli obiettivi di performance.

Detto importo è stato determinato sulla base delle azioni contenute nella "Metodologia per l'individuazione delle azioni e dei risultati ottenuti dall'Ente per l'incremento delle risorse decentrate" allegata alla deliberazione della Giunta camerale n. 53 del 31/7/2018 alla quale si rimanda e tenuto conto dei seguenti parametri:

- individuazione di un rapporto proporzionale tra il beneficio economico/risparmio per le imprese sia diretto che indiretto.
- miglioramento di un servizio, anche a seguito dell'informatizzazione di alcuni processi, a cui siano correlabili risparmi organizzativi ottenuti senza dedicare personale dell'ente. L'obiettivo può essere raggiunto anche mediante la realizzazione di processi di riorganizzazione/razionalizzazione di alcune attività comportanti risparmi di bilancio.
- raggiungimento di obiettivi di produttività/qualità verificato anche attraverso gli strumenti di monitoraggio in uso;
- realizzazione di nuovi servizi anche obbligatori per legge in grado di assicurare eventualmente maggiori introiti per l'Ente.

Al riguardo occorre precisare che il comma 3 dell'art. 23 del D. Lgs. 74/2017 ha stabilito che gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile, configurando una stabilizzazione delle risorse anche per gli anni successivi anche per il mero mantenimento dei processi di riorganizzazione realizzati.

Si segnala, infine, che nell'anno precedente non si sono registrate minori erogazioni a valere sul fondo 2017 - parte stabile - tali da essere portate ad incremento del fondo 2018 ai sensi dell'art. 68, comma 1 ultimo periodo.

Sez. III - Eventuali decurtazioni del fondo

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, che all'art. 23 comma 2 statuisce che *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*, non si deve procedere ad alcuna decurtazione per le cessazioni dal servizio.

L'art. 67, comma 7 del CCNL 21/5/18 fa esplicito rimando alla norma anzidetta, per cui si rende necessario comparare il fondo risorse decentrate come innanzi determinato con l'importo netto dell'anno 2016, cioè comprensivo delle decurtazioni.

Occorre tuttavia evidenziare che il rispetto del vincolo 2016 risulta assicurato dalla comparazione del fondo complessivamente considerato, ivi incluse le somme destinate, nel 2018 alla retribuzione di posizione e di risultato delle PO. Al riguardo si evidenzia che detto fondo, ora allocato direttamente a bilancio ai sensi dell'art. 15 comma 5 è risultato pari ad Euro 96.600,00 si cui Euro 55.000,00 riferiti a "Posizioni Organizzative" ed Euro 41.600,00 relative ad "Alte Professionalità"

La riduzione del fondo salario accessorio 2017, così come previsto dal D. Lgs. 75/2017 è stata determinata tenendo conto delle sole risorse soggette al limite, come si rileva nella Sez. V – Modulo II.

Sez. IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE	IMPORTO
RISORSE STABILI	591.228,75
RISORSE VARIABILI	341.470,00
TOTALE COMPLESSIVO	932.698,75

Sez. V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno fondo

Fattispecie non ricorrente.

Sez. VI - Attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto di vincoli di carattere generale

Le somme destinate ad impieghi di carattere permanente (progressioni economico orizzontali e indennità di comparto), che ammontano, per l'anno 2018 ad Euro 271.111,76 sono finanziate esclusivamente tramite il ricorso alle risorse stabili (pari ad Euro 591.228,75), come previsto dal CCNL 22/1/04. Occorre, altresì evidenziare che vi sono alcune indennità che, pur essendo, per loro natura e per previsione contrattuale, pagate dalle risorse variabili, rappresentano, in realtà, un onere stabile, la cui corresponsione deve, in ogni caso, essere assicurata. Ci si riferisce, in particolare, alle indennità di responsabilità, piuttosto che all'indennità del personale di categoria A, piuttosto che a quella attribuita agli ispettori metrici.

Modulo II Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

VERIFICA DEI LIMITI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2018

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
Risorse stabili			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 110 D. LGS. 247/03)	202.879,19	202.879,19	202.879,19
INCREMENTI CCNL 2001-05 - (ART. 25 CC. 1-2)	31.893,73	31.893,73	31.893,73
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4 C. 1-3 PARTE 1/25)	9.805,30	9.805,30	9.805,30
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8 C. 1-3 PARTE 1/25)	19.188,12	19.188,12	19.188,12
RISPARMIO EX ART. 2 C. 3 D. LGS. 165/2001			
RISULTAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - DICHIARAZIONE CONCILITAZIONE CCNL 2003 DI N. 1 CCNL 2003/08	8.687,53	8.687,53	8.687,53
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C. 1 CCNL 1999/07)	149.065,08	149.065,08	149.065,08
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTI E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 15 C. 1-3 D. LGS. 165/2001)	58.810,26	58.810,26	58.810,26
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONE CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15 C. 1 CCNL 1999/07 PARTE 1/25)	1.570,94	1.570,94	444,29
RIA E ASSEGNAZIONE PERSONALE CESSATO - (ART. 4 C. 1 CCNL 2006-09 D. LGS. 2017)	178.842,44	178.842,44	199.639,08
INCREMENTI CCNL 2016-2018 - (ART. 67 COMMA 1 LETTERA B)			10.157,76
RIUZIONE FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNAZIONE (1401 segue prima)			81.788,13
DECLUTAZIONE DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 1 COMMA 146 LEGGE 166/2016	29.478,82	29.478,82	
DECLUTAZIONE DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 21 COMMA 2 DEL D. LGS. 15/2017			
CONSOLIDAMENTO DECLUTAZIONE ANNI 2011-2016 DAL 2015 IN FOR			
TOTALE RISORSE STABILI	628.671,67	628.671,67	891.228,78
Risorse variabili soggette al limite			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43 L. 44/1987 ART. 15 C. 1-3 D. LGS. 165/2001)	33.187,42	34.213,91	23.429,74
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4 C. 1 CCNL 2006-09 ART. 3 C. 1-3 D. LGS. 165/2001 ART. 58 C. 1-3 D. LGS. 165/2001)			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1-3 D. LGS. 165/2001)			
INTEGRAZIONE FONDO CCNL DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI CCNL DAL 1995 AL 2009	235.358,07	235.358,07	21.432,80
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONE SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15 C. 1 CCNL 1999/07 PARTE 1/25)	254.545,45	254.545,45	254.545,45
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15 C. 2 CCNL 1999/07)			
LESSI NOTIFICATORI - (ART. 54 CCNL 1999/07)			
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27 CCNL 1999/07)			
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113 DEL D. LGS. 165/2001)			
DECLUTAZIONE DEL FONDO - PARTE VARIABILE	21.136,48	22.151,97	
Totale Risorse variabili soggette al limite	581.883,48	581.883,48	210.389,65
Risorse variabili NON soggette al limite			
ECONOMIE FONDI ANNO PRECEDENTE - (ART. 17 C. 5 CCNL 1999/07)			
ECONOMIE FONDI STRAORDINARIO COMPLIATE - (ART. 14 C. 4 CCNL 1999/07)			
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15 C. 1-3 D. LGS. 165/2001 ART. 12 C. 5-6 D. LGS. 165/2001)			
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113 DEL D. LGS. 165/2001)			
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27 CCNL 1999/07)			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, COMPENSI STAT. ECC. - (ART. 43 L. 44/1987 ART. 15 C. 1-3 D. LGS. 165/2001)	23.909,94	31.708,48	42.070,33
RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI - (ART. 2 DELL' O. L. 16/2014)			
RISORSE PIANI NAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE SPESA - (ART. 15 COMMA 1-3 ART. 16 COMMA 4-5 D. LGS. 165/2001)			
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	28.909,94	31.708,48	42.070,33
TOTALE RISORSE VARIABILI	610.793,42	613.590,16	252.460,00
TOTALE	1.239.465,09	1.242.261,83	1.143.688,78
di cui: Posizioni Organizzative poste al bilancio			
Fondo residuo rideterminato a seguito applicazione CCNL 21/3/2018			96.608,00
			932.680,78
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	1.130.833,13	1.130.833,13	887.228,48
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA			
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	1.130.833,13	1.130.833,13	887.228,48

Modulo III - Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema contabile dell'Ente prevede tre conti, il 321007 denominato "Progressione economica orizzontale", il 321011 "Fondo politiche sviluppo ru", in cui sono state stanziato le somme necessarie al pagamento del salario accessorio del personale dell'Ente, ed il conto 321006 denominato "Retribuzione di posizione e di risultato PO" per la corresponsione della retribuzione mensile di posizione al personale con incarico di PO. In tali conti sono state registrate le somme che hanno costituito costo sino al mese di dicembre.

Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato



Mensilmente i dati relativi alle somme del salario accessorio, rinvenienti dai tre conti anzidetti, il 321006, 321007 e 321011, sono registrati in contabilità con scarico dall'applicativo di gestione degli stipendi e vi è, pertanto, un controllo sulle somme erogate.

Alla chiusura dell'esercizio, per determinare esattamente le somme a saldo da destinare alla produttività, viene detratto dal fondo approvato l'importo che è stato già destinato complessivamente, nell'anno, al pagamento delle somme di cui al punto precedente. In tal modo, dopo il pagamento del saldo della produttività e dell'indennità di risultato alle PO, si determinano, automaticamente, anche gli eventuali risparmi da destinare al fondo dell'anno successivo, che generano una sopravvenienza attiva nell'anno di competenza. Ovviamente, dall'anno in corso, l'indennità di risultato non erogato alle PO andrà ad economia, non potendosi più considerare un risparmio all'interno del fondo.

Sezione III Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La deliberazione del Consiglio camerale n. 12 del 21 dicembre 2017 con cui è stato approvato il Preventivo economico per l'esercizio 2018, poi oggetto di aggiornamento con deliberazione consiliare n. 6 del 31/7/2018, nella parte relativa alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dei livelli assicura la copertura finanziaria del fondo di cui trattasi, come riportato nella tabella che segue:

Conto	Descrizione	Costi
321007	Progressione Economica Orizzontale	202.859,17
321011	Fondo politiche sviluppo r.u. (parte variabile)	847.057,80
		1.049.916,97

Infine, la copertura del fondo per retribuzione di posizione e risultato al personale incaricato di posizioni organizzativa, anche con incarico di alta professionalità, che, come detto, l'art. 15, comma 5 del CCNL 21/5/18 ha posto a carico dei bilanci degli Enti, è assicurata nell'ambito del conto 321006.

Salerno, 13 marzo 2018

IL DIRIGENTE D'AREA
Atto sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

aran

Agencia per la
Rappresentanza Nazionale
della pubblica
amministrativa



Ricevuta acquisizione contratto integrativo

ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001

In data 19 aprile 2019 13:48:45

Registrazione ID 5101270

Amministrazione Ente CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

Responsabile del procedimento Raffaele De Sio

Data di sottoscrizione 15 aprile 2019

Forma giuridica contratto integrativo

Tipologia di contratto o atto solo economico

Periodo di validità dal 2018 al 2018

Destinatari personale non dirigente

Composizione delegazione di parte pubblica solo direttori/dirigenti/funzionari

Numero organizzazioni sindacali firmatarie 4

Firmato da RSU SI

Nome e file contratto integrativo CCDI PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018.pdf Dimensione 907.956 KB

Nome e file relazione tecnica Relazione tecnico finanziaria.pdf Dimensione 375.400 KB

Nome e file relazione illustrativa Relazione illustrativa.pdf Dimensione 389.612 KB

Note:

